

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la  
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

*Consulente del Lavoro*

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Dicembre 2014*

# Lavoro

## Legge stabilità: nuovi incentivi per le assunzioni

La Legge di Stabilità 2015 introduce sgravi contributivi per i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015. La normativa, tuttavia, prevede la soppressione di precedenti formule di assunzione agevolata, in particolare quelle previste dalla Legge 407/1990 per i disoccupati. Secondo la nuova Legge di Stabilità, per assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali INPS, fino a 36 mesi, per non oltre 8.060 euro l'anno (esclusi dall'agevolazione premi e contributi INAIL). Il beneficio si applica per nuovi assunti senza contratto stabile da almeno sei mesi. Da gennaio 2015 sono soppresse le agevolazioni contributive della Legge 407/1990, che all'articolo 8 comma 9 prevedeva agevolazioni contributive per i datori di lavoro (imprese, enti pubblici economici, consorzi di imprese e datori iscritti agli albi professionali) che assumevano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sospesi dal lavoro o in CIG. Le agevolazioni (compresa riduzione del premio INAIL) consistevano in una riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50% per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane.

La nuova agevolazione andrà applicata anche con riguardo ai nuovi rapporti a tempo indeterminato "a tutele crescenti" introdotti con il decreto di attuazione del cd. Jobs Act del Governo.

## IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

### COME FUNZIONERA' L'INCENTIVO PREVISTO NELLA LEGGE DI STABILITA':

#### campo di applicazione:

**nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate tra 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015**

#### ammontare dello sgravio:

**100% di decontribuzione ai fini Inps per 3 anni; importo massimo di 8.060 su base annua (resta contribuzione Inail)**

#### destinatari:

**datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo)**

#### casi in cui non si applica:

- **NO per assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;**
- **NO per assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;**
- **NO per datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate)**

#### casi di non cumulabilità dell'incentivo:

**NO cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente**

## **Attuazione del Jobs act: contratto a tutele crescenti , cambiano i licenziamenti**

La legge Fornero, nel 2012, aveva modificato l'articolo 18 mantenendo il reintegro, nei licenziamenti economici, nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto alla base dell'atto di recesso. Il governo, varando il Dlgs con la nuova normativa sul contratto a tutele crescenti, cancella anche questa previsione nei licenziamenti per motivi economici e organizzativi. E quindi, se tali licenziamenti sono illegittimi, scompare per sempre la tutela reale, che lascia il posto a un ristoro economico, certo e crescente con l'anzianità di servizio del lavoratore.

**La nuova normativa:** se non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (quindi le ragioni economiche) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna l'imprenditore al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio fino a un massimo di 24 mensilità. È prevista l'introduzione di un indennizzo minimo di 4 mensilità, da far scattare subito dopo il periodo di prova, con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili. I nuovi contratti a tutele crescenti godranno dei benefici contributivi contenuti nella legge di stabilità. E' confermata la conciliazione veloce: qui il datore di lavoro può offrire una mensilità per anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità, con un minimo di due. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari la reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato.

### **Revisitazione dell'Aspi.**

Il nuovo ammortizzatore universale entrerà in vigore dal 1° maggio 2015 e sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, nonché possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Il sussidio dovrebbe crescere con la durata del contratto (detto appunto a tutele crescenti) fino a 24 mesi, ovvero 6 in più rispetto ai 18 previsti a regime dall'Aspi Fornero. Dopo l'Aspi ci sarà, per chi ha bassi redditi, l'assegno di disoccupazione che garantirà una tutela per altri 6 mesi. Il sostegno economico sarà condizionato all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

### **Licenziamenti**

La reintegra obbligatoria resterà esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. In tale situazione il giudice condannerà, inoltre, il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.

L'indennità non potrà superare, comunque, le 12 mensilità. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Resta il reintegro, inoltre, nei licenziamenti nulli o discriminatori. In queste circostanze scatterà il reintegro nel posto di lavoro più un risarcimento non inferiore a cinque mensilità. Le nuove regole interesseranno anche i soggetti non imprenditori (cioè coloro che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto) e i licenziamenti collettivi.

## **La crisi ci è costata 59 miliardi di euro di ammortizzatori sociali**

*L'elaborazione, realizzata dall'Ufficio studi della CGIA, ha quantificato le entrate e le uscite riferite alla Cig ordinaria, alla Cig straordinaria, alla Cig straordinaria in deroga, all'indennità di mobilità, all'AspI e alla mini-AspI*

Al netto dei contributi figurativi, tra il 2009 e il 2013 le spese per gli ammortizzatori sociali ci sono costate quasi 59 miliardi di euro: la gran parte dell'importo di questi sussidi (il 72,7 per cento), che in termini assoluti corrisponde a 42,8 miliardi di euro, è stata coperta dai contributi versati dai lavoratori dipendenti e dalle imprese, mentre la parte rimanente (il 27,3 per cento), pari a poco più di 16 miliardi di euro, è stata pagata dalla fiscalità generale. E' questo il bilancio delle misure di sostegno al reddito erogate in questi ultimi 5 anni di crisi economica: una rete di protezione economica che ha garantito un sussidio a milioni di dipendenti che si sono trovati in difficoltà dopo aver subito una riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro. A peggiorare la situazione del saldo ha contribuito anche la Cig in deroga che ci costa circa 1,5 miliardi di euro all'anno. Questo provvedimento è stato introdotto all'inizio della crisi per garantire un sostegno al reddito in particolar modo ai lavoratori delle piccole e piccolissime imprese (quelle con meno di 15 dipendenti) che per legge non potevano beneficiare della Cig ordinaria. A differenza di quest'ultima misura, quasi totalmente coperta dai contributi versati dalle imprese e dai lavoratori dipendenti, la Cig in deroga, invece, è in grandissima parte finanziata dalla fiscalità generale: ovvero da tutti i contribuenti. La Cig in deroga è destinata a sparire a fine 2016 e sarà sostituita, come confermato anche dal Jobs act, con i fondi di solidarietà bilaterale istituiti con la riforma Fornero. Pertanto, bisognerà scongiurare il pericolo che le piccole imprese con meno di 15 dipendenti, che costituiscono il 94 per cento delle imprese con dipendenti presenti in Italia, siano costrette a subire ulteriori aumenti degli oneri. Inoltre, bisogna preservare le esperienze positive esistenti in molte regioni che già oggi garantiscono misure di integrazione salariale ai lavoratori che vengono colpiti da crisi aziendali.



## **Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

*Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 la possibilità di partecipare inviando on line, sul portale Inail, la domanda di finanziamento.*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale disponibili tutte le informazioni utili per prendere visione anche quest'anno del bando dell'Istituto che eroga risorse a fondo perduto alle imprese

attente a fare investimenti virtuosi e utili per la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 la possibilità di partecipare inviando on line, sul portale Inail, la domanda di finanziamento. Come ormai consuetudine a fine anno, anche stavolta Inail lancia il bando Isi 2014, attraverso il quale le imprese possono usufruire di ben 267 milioni di euro a fondo perduto per predisporre misure e azioni di prevenzione, utilizzare modelli organizzativi antinfortunistici e sostituire o adeguare macchine e attrezzature di lavoro. I fondi, che saranno attribuiti fino ad esaurimento dei budget regionali secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione, sono cumulabili con altri benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. Da sottolineare, inoltre, che la somma erogata rappresenta la quinta tranche di un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro stanziato dall'Istituto a partire dal 2010.

**Chi può presentare la domanda.** Entrando nel dettaglio, i fondi saranno utilizzati per progetti di investimento e per l'adozione di soluzioni operative e di responsabilità sociale. Il contributo erogato in conto capitale sarà pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato, è compreso tra un minimo di 5 mila e un massimo di 130 mila euro (ad eccezione delle aziende che impiegano fino a 50 addetti, per le quali non c'è limite di spesa) e può essere erogato alle imprese, anche in forma individuale, iscritte alle Camere di Commercio.

**Le domande di partecipazione solo on line.** Come per le passate edizioni, le adesioni al bando da parte delle imprese potranno essere effettuate esclusivamente per via telematica. A partire da martedì 3 marzo e fino a giovedì 7 maggio 2015, sarà possibile presentare sul portale dell'Istituto i progetti per cui si chiede l'incentivo. Successivamente, a partire da martedì 12 maggio le aziende considerate ammissibili potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da usare nell'inoltro della domanda online nelle date di apertura dello sportello informatico. Nel pieno rispetto della trasparenza, gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande presentate saranno pubblicati sul portale dell'Istituto, con l'indicazione di quelle meritevoli di ricevere il contributo.



## **Decreto Flussi 2014. Le nuove quote di ingresso**

*Dalle ore 8,00 del 23 dicembre possibile il pre-caricamento delle domande*

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2014 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014".

### **LE QUOTE**

In base al nuovo decreto - così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 22 dicembre 2014 - sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

- 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei

Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;  
6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;  
1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;  
1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;  
250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall'articolo 2 del D.P.C.M. 12.03.2014 per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015 (vai alla pagina dedicata) Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione.



## *Fisco*

### **Contenzioso tributario in calo del 17% nel terzo trimestre 2014, diminuiscono i ricorsi (-28,4%), aumentano gli appelli (+24,6%)**

Nel periodo luglio-settembre 2014 le controversie di carattere tributario pervenute in entrambi i gradi di giudizio sono state complessivamente 33.986, con una diminuzione del contenzioso del 17% (pari a -7.197 controversie), rispetto al terzo trimestre del 2013.

Nello stesso periodo le controversie definite sono state complessivamente 52.369, con un incremento delle decisioni pari all'1,5% (+786 cause) rispetto al 2013, mentre quelle ancora pendenti alla fine del terzo trimestre 2014 sono risultate 591.932, facendo rilevare una flessione del 6,6% (-41.702 ricorsi), rispetto al 30 settembre 2013.

Analizzando i singoli gradi di giudizio si osserva che, nel trimestre in esame, presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP), i ricorsi di primo grado presentati, pari a 23.381, evidenziano un calo tendenziale del 28,4%, mentre quelli definiti, pari a 42.741, mostrano un incremento del 2,8%, rispetto all'analogo periodo dell'anno 2013.

Presso le Commissioni tributarie regionali (CTR), nel secondo grado di giudizio, invece, gli appelli pervenuti nel terzo trimestre del 2014 sono stati 10.605, facendo rilevare un aumento del 24,6%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre quelli definiti, pari a 9.628, hanno registrato una diminuzione tendenziale del 3,9%.

Nelle CTP, nel periodo in esame, la percentuale di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata pari al 45%, per un valore complessivo di 2.189,24 milioni di euro, mentre quella di giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata pari al 31%, per un valore di 1.024,13 milioni di euro. Nelle CTR, invece, la percentuale di cause concluse in modo del tutto favorevole all'Ente impositore è stata di circa il 45%, per un valore complessivo pari a 1.284,32 milioni di euro, mentre quella di giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata pari al 40%, ammontando complessivamente a 730,32 milioni di euro.

### **Nuovo sito internet del Gruppo Equitalia : le rate si chiedono online**

È tutto nuovo il sito internet del Gruppo Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), con una navigazione intuitiva, un linguaggio diretto e una grafica più moderna e gradevole, accessibile anche da tablet e con la versione per smartphone. Ma soprattutto con i servizi sempre in primo piano suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici creditori. Un portale unico grazie anche all'integrazione di Equitalia Giustizia con la sua area dedicata e indipendente. Tante le novità per semplificare il rapporto con i contribuenti. E' già disponibile un servizio in più, "rateazioni online", che permette di richiedere direttamente dal web la dilazione dei debiti fino a 50 mila euro. Un nuovo strumento che si aggiunge agli altri già disponibili e oggi più facili da usare: "paga online" che consente di saldare i debiti con la carta di credito, "estratto conto" per controllare con maggior dettaglio la propria situazione debitoria e le procedure in corso, "sospensione online", che in pochi passaggi permette di inviare la richiesta per sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori, il "trova sportello" e i canali di contatto diretti per chiedere l'assistenza di Equitalia. Con il servizio "rateazioni online" è possibile chiedere e ottenere una dilazione per importi fino 50 mila euro direttamente via web, in alternativa ai canali tradizionali (direttamente allo sportello e tramite posta raccomandata). Il contribuente dovrà semplicemente inserire i propri dati anagrafici, specificare il documento per cui richiede la rateizzazione e procedere con la domanda. Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il pagamento.

## **Il 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.**

È il culmine di un lungo percorso di riforma che ha attraversato l'attività di tre governi e tre ministri del lavoro. I lavori di definizione del contenuto della riforma sono stati portati avanti con un ampio percorso partecipativo. "È fondamentale -ha dichiarato il ministro Poletti- che in questa fase tutti facciamo la nostra parte per la migliore riuscita di un'operazione storica. Il vecchio ISEE era stato introdotto quindici anni fa e aveva manifestato negli anni chiari limiti nella capacità di intercettare le persone davvero bisognose. Noi abbiamo ereditato un lavoro già fatto nella definizione delle nuove regole e ci siamo impegnati al meglio perché oggi trovino concreta attuazione. Quello che ci aspettiamo è più equità nell'accesso alle prestazioni, attraverso regole migliorate e maggiori controlli." In particolare, con riferimento ai controlli, molti dati verranno reperiti direttamente nell'Anagrafe tributaria senza richiederli ai cittadini e comunque, nei casi in cui il dato non sia immediatamente disponibile quando è rilasciato l'ISEE, tutte le dichiarazioni saranno successivamente puntualmente verificate. "Le dichiarazioni sostitutive mendaci hanno conseguenze penali, ma nonostante questo -ha proseguito Poletti- finora non si è riusciti a frenare adeguatamente il fenomeno dell'elusione e dell'evasione. Con il nuovo sistema informativo, quando non è necessario, il cittadino non dovrà dichiarare, ma quando deve farlo è indotto a dichiarare il vero, perché i controlli non saranno più solo a campione e c'è anche un inasprimento delle sanzioni pecuniarie in caso di fruizione illegittima delle prestazioni". A partire dal 1° gennaio, quindi, la richiesta di nuove prestazioni potrà essere fatta solo con il nuovo ISEE. Chi è già beneficiario di prestazioni sociali sulla base del vecchio ISEE alla data del 1° gennaio non deve però preoccuparsi di rinnovare subito la sua dichiarazione. A seconda della disciplina fissata dagli enti erogatori, fino alla scadenza della prestazione, se limitata nel tempo, o della validità della dichiarazione ISEE di cui è in possesso, il cittadino non ha bisogno di attestare la sua posizione con il nuovo ISEE. È solo quando si fa una nuova domanda che bisogna presentare la dichiarazione ISEE con le nuove regole. Il flusso di nuove dichiarazioni crescerà quindi gradualmente nel tempo, anche perché il 1° gennaio coincide con il periodo in cui tipicamente si fanno meno domande di prestazioni. Ciò darà modo di verificare sul campo se le novità introdotte producono i risultati desiderati .

## **Certezza nei rapporti tra fisco e contribuente**

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Viene definito l'abuso del diritto con il riferimento a operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, salvo che queste ultime non configurino un caso di abuso del diritto. L'abuso del diritto viene unificato alla elusione fiscale con estensione a tutti i tributi, con la sola eccezione dei diritti doganali. Viene abrogato l'articolo 37-bis del DPR 600/1973 con l'inserimento della norma su abuso e elusione nel nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). L'abuso del diritto va accertato con un autonomo atto, preceduto da una richiesta di chiarimenti. Lo schema è quello dell'accertamento parziale (da qui il riferimento alla possibilità di altri accertamenti, per diverse ragioni per lo stesso periodo di imposta). È stabilito il principio per cui l'abuso del diritto non configura una fattispecie perseguibile sul piano delle norme penali tributarie. Lo schema di decreto legislativo cambia anche alcuni articoli del D.Lgs. 74/2000. L'omesso versamento IVA e ritenute sarà considerato reato solo per importi superiori ai 150 mila euro.



Viene esclusa la punibilità nel caso in cui l'imposta evasa non sia superiore, rispettivamente, al 3% dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imponibile dichiarato. Per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false e per l'emissione di fatture o documenti inesistenti, viene introdotta una soglia di importo di mille euro per ciascun periodo d'imposta. La dichiarazione infedele si configura sopra i 150 mila euro (rispetto agli attuali 50 mila). Viene esclusa la rilevanza di quei comportamenti che possono derivare da una valutazione errata (competenza, non corretta classificazione contabile, inerenza, indeducibilità di costi effettivi). Si prevede che l'adesione all'accertamento prima dell'avvio del giudizio di grado, comporta l'estinzione dei reati di infedele e omessa dichiarazione. Viene cancellata la norma attuale sul raddoppio dei termini dell'accertamento. Esso avverrà solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di prescrizione.

## **Tutto pronto per il mod. 730 precompilato**

Dal 2015 l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione precompilata. Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto sarà proposta a una significativa platea di contribuenti.

Sono circa 20 milioni di persone

Hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi

I loro principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari

Le loro detrazioni e deduzioni derivano dalla vita di tutti i giorni (mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.)

Per l'anno d'imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730)

Il sostituto d'imposta ha trasmesso la loro certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014

Non hanno avuto partita Iva nel 2014 (ad eccezione dei produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro)

Non hanno presentato più dichiarazioni per l'anno d'imposta precedente

### **La Precompilata in sintesi**

La dichiarazione viene resa disponibile al contribuente online, in un'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Per agevolare i cittadini che non sono in possesso del PIN dell'Agenzia si stanno mettendo in campo altre modalità di accesso alla dichiarazione, cioè tramite credenziali rilasciate da altri enti (ad esempio INPS) in modalità federata.

Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione e trasmetterla all'Agenzia delle entrate entro il 7 luglio:

direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale

tramite CAF e professionisti

I sostituti entro il 7 marzo trasmettono all'Agenzia delle entrate una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. I sostituti d'imposta sono sanzionati in caso di omessa,

tardiva o errata trasmissione di ogni singola certificazione. La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza.

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio, i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente. Gli enti sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza o dalla eventuale segnalazione di errore da parte dell'Agenzia. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni relative a:

- Interessi passivi sui mutui
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Premi assicurativi

La dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per:

- premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- interessi passivi sui mutui
- contributi previdenziali
- spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione precedente

I dati sugli oneri trasmessi dagli enti esterni devono essere trattati anche in relazione alla sussistenza di requisiti soggettivi, non sempre noti all'Amministrazione Finanziaria. Dal 2016 sarà possibile inserire in dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri, nell'ambito di una generale razionalizzazione dei criteri di deducibilità e detraibilità delle spese sostenute, evitando duplicazioni tra diverse potenziali fonti informative (ad esempio Tessera Sanitaria e Spesometro).

### **I controlli sulla dichiarazione e il visto di conformità**

② Dichiarazione accettata (presentata senza modifiche) direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: non si effettua il controllo formale (articolo 36 ter del DPR n.600/73) sugli oneri indicati nel 730 precompilato trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni. Resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni

② Dichiarazione presentata, con modifiche, direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

② Dichiarazione presentata, con o senza modifiche, tramite CAF e professionisti: il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni). Se dai controlli emerge un visto di conformità infedele l'intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest'ultimo).

### **Fisco / Ocse: Italia quinta per pressione fiscale, nel 2013 al 42,6%**

*In Italia la pressione fiscale, misurata come rapporto tra entrate fiscali e Pil, nel 2013 è lievemente calata rispetto all'anno precedente, dal 42,7% al 42,6%, ma resta superiore a quella registrata nel 2000, che era del 40,6%.*

Lo riferisce un rapporto Ocse, che colloca il nostro Paese al quinto posto per livello di pressione fiscale tra gli Stati per cui sono disponibili i dati dello scorso anno. Più in dettaglio, le entrate fiscali italiane sono costituite al 27% da proventi delle imposte sul reddito delle persone fisiche,

al 7% da tasse sui profitti delle aziende, al 30% dai contributi sociali e previdenziali, al 6% dalle tasse sulla proprietà, al 26% dalle tasse sui consumi di beni e servizi e per il 4% da altri provvedimenti fiscali.

Il paese dell'Ocse con la pressione fiscale più elevata in rapporto al Pil è risultato nel 2012 la Danimarca, con il 48,6%, seguita da Francia (45%) e Belgio (44,6%), mentre l'Italia si colloca al sesto posto con il 42,6% per poi salire nel 2013. È quanto risulta dal rapporto dell'Ocse 'Revenue Statistics'. In fondo alla classifica si collocano il Messico (19,7%), il Cile (20,2%), la Corea del Sud (24,3%) e gli Usa (25,4%).

Il maggior incremento della pressione fiscale nel periodo dal 2007 al 2013 si è registrato in Turchia (dal 24,1% al 29,3%). Altri tre paesi (Finlandia, Francia e Grecia) hanno registrato in tali anni un aumento della pressione fiscale in rapporto al Pil pari a oltre 2,5 punti percentuali. Il paese dove, nello stesso periodo, le tasse sono calate di più è stato Israele (dal 34,7% nel 2007 al 30,5% nel 2013). Israele è inoltre uno dei tre membri dell'Ocse, insieme a Islanda e Spagna, dove la pressione fiscale rimane di oltre tre punti inferiore ai livelli registrati prima della crisi del 2007.

## **Tributi: le scadenze di dicembre a confronto**

Il 16 dicembre scadono i termini per il versamento di Imu, Tasi, ritenute Irpef dipendenti, ritenute Irpef autonomi, imposta sostitutiva legata alla rivalutazione del Tfr, ritenute sui bonifici riconducibili alle detrazioni Irpef. Chi è tenuto a farlo, il 29 dicembre pagherà anche l'acconto IVA. In particolare il pagamento delle imposte sugli immobili IMU/TASI è da effettuarsi entro il 16 dicembre dell'anno corrente, a saldo. La prima rata IMU (o le prime 2 rate di acconto per la TASI che poteva essere versata in 3 rate) sono già state effettuate dai contribuenti negli scorsi mesi: quindi gli importi ancora da versare corrispondono a circa la metà dei versamenti su base annuale per l'IMU e a circa 1/3 dei versamenti su base annuale per la TASI. Le scadenze del pagamento della TARI non sono omogenee sul territorio, poiché sono decise autonomamente da ciascun comune. Considerando tutte le scadenze sopra menzionate, i versamenti di dicembre sono più elevati rispetto ai versamenti che affluiscono alle casse dell'Erario in altri mesi. Tuttavia non si configura un picco particolarmente elevato di entrate tributarie: le entrate tributarie che affluiscono al bilancio dello Stato nel mese di dicembre rappresentano circa l'11% del totale annuo (nel mese di dicembre 2011 sono risultate pari all'11,3%, nel mese di dicembre 2012 sono state pari al 10,8%, nel mese di dicembre 2013, per effetto dello slittamento dei versamenti dell'IREs da novembre a dicembre, sono state pari al 15,8%). Peraltro la concentrazione in una stessa data della scadenza per il pagamento di più tributi è stata concepita dal legislatore al fine di semplificare le operazioni di pagamento da parte dei contribuenti.

### **I tributi locali immobiliari**

Con riferimento alle entrate sugli immobili, per il 2014, si stima un gettito IMU/TASI complessivo su base annua pari a 23,7 miliardi, tenendo presente che dal 2014 l'IMU è dovuta sugli immobili diversi dalle abitazioni principali (tranne le 'prime case' di lusso), mentre queste sono soggette alla Tasi. In relazione al prelievo IMU, si è registrato nel 2012 un gettito di 23,8 miliardi: il prelievo sugli immobili è rimasto dunque invariato tra il 2012 e il 2014 (il dato relativo al 2013 non è significativo in considerazione delle esenzioni una tantum previste dai decreti legge n. 102/2013 e n. 133/2013 per le abitazioni principali, i terreni e altre categorie di immobili). In particolare per le abitazioni principali, l'IMU/TASI dovuta nel 2014 (pari su base annua a 3,4 miliardi di euro) è minore dell'IMU 2012 (circa 3,9 miliardi di euro): la riduzione complessiva è del 13,9%. Per i fabbricati diversi dall'abitazione principale i versamenti su base annuale dell'IMU/TASI 2014 risultano superiori del 4% rispetto all'IMU versata nel 2012. Per i terreni, i versamenti su base annua dell'IMU 2014 (la TASI non è dovuta) mostrano una riduzione del prelievo pari al 15% rispetto all'IMU 2012 (-6% per le aree fabbricabili e -42% per i fabbricati rurali). Se si considerano i soli contribuenti persone fisiche per i quali è stato

possibile abbinare l'imposta dovuta con le relative proprietà immobiliari (limitandosi ai fabbricati, senza considerare i terreni e le aree fabbricabili), nei 7.405 comuni che hanno deliberato aliquote ed eventuali detrazioni entro la scadenza del 10 settembre 2014, il prelievo medio IMU/TASI 2014 (versamenti in acconto e proiezione dei versamenti a saldo) risulta circa 676 euro, a fronte di circa 638 euro di IMU 2012. In particolare il prelievo medio per l'abitazione principale è diminuito passando da 226 euro per l'IMU 2012 a 204 euro dell'IMU/TASI 2014.

## *Economia*



### **L'innovazione nelle imprese**

*Nel triennio 2010-2012, il 51,9% delle imprese italiane con 10 o più addetti ha svolto attività finalizzate all'introduzione di innovazioni. Rispetto al triennio precedente (2008-2010), la propensione innovativa delle imprese è leggermente aumentata (+0,5 punti percentuali).*

Il 35,5% delle imprese è stato impegnato in attività dirette all'introduzione di innovazioni di prodotto o processo (imprese innovatrici in senso stretto) (+ 2 punti percentuali rispetto al triennio precedente). L'industria si conferma il settore più innovativo, anche se la quota di imprese innovatrici in senso stretto è in lieve flessione (-0,05 punti percentuali). Aumenta, invece, la capacità innovativa nelle costruzioni (+2,5 punti percentuali) e nei servizi (+2,8 punti percentuali). Permangono sensibili le differenze dimensionali: il 69,2% delle imprese con 250 addetti e oltre ha investito in nuovi prodotti o processi, contro il 54,8% delle imprese con 50-249 addetti e il 32,7% di quelle con 10-49 addetti.

Nel 2012 le imprese italiane hanno investito complessivamente 24 miliardi di euro per l'innovazione. Circa il 50% della spesa è rappresentato dalle attività di Ricerca e sviluppo (R&S).

La spesa sostenuta dalle imprese per l'innovazione è stata in media di 6.300 euro per addetto. I valori più elevati si sono registrati nell'industria (8.300 euro), in particolare nelle grandi imprese (9.700 euro). Il 20,7% delle imprese innovatrici in senso stretto ha dichiarato di aver ricevuto un sostegno pubblico per l'innovazione, proveniente principalmente da amministrazioni pubbliche locali o regionali. Ancora poche imprese, nei loro percorsi innovativi, scelgono di cooperare con l'esterno: solo il 12,5% delle imprese innovatrici in senso stretto ha stipulato accordi di cooperazione per l'innovazione. Poco frequenti sono le collaborazioni con il mondo accademico e rari sono gli accordi messi in atto con partner stranieri, soprattutto se operanti in paesi extra-Ue.

Per oltre la metà delle imprese innovatrici in senso stretto l'innovazione è prevalentemente legata a strategie di riduzione dei costi. Profili strategici più complessi - orientati alla creazione di nuovi mercati e allo sviluppo di nuovi prodotti - caratterizzano le grandi imprese.

Problemi di competitività di prezzo, domanda carente e oneri amministrativi e burocratici sono i principali fattori di ostacolo al perseguimento degli obiettivi aziendali, indipendentemente dalla classe dimensionale e dal settore economico di appartenenza.

## **Jobs Act utile per il lavoro, ma ridurre cuneo fiscale. Più sostegno alle PMI dalle Banche**

La riforma del settore bancario in Italia "è necessaria per renderlo più forte nel sostenere la ripresa, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese". Lo sottolinea il direttore dell'Fmi, Christine Lagarde, intervenendo in Bocconi. "Attualmente - spiega - il sistema finanziario italiano è onerato dai prestiti inesigibili e limitato nella sua capacità di offrire credito". Per Lagarde "ci vogliono regimi per i casi di insolvenza per aiutare famiglie e imprese". "La valutazione complessiva della Bce è stata un importante passo per definire l'entità del problema e i suoi possibili rimedi", aggiunge Lagarde, spiegando che così come "ci vogliono regimi per i casi di insolvenza per aiutare imprese e famiglie", lo stesso "è vero per le banche". Il direttore dell'Fmi spiega che "i tassi di cancellazione dei debiti devono essere significativamente incrementati per riportare il rapporto dei crediti inesigibili ai livelli pre-crisi". Lagarde è convinta che la "rivitalizzazione delle piccole e medie imprese possa essere di importanza cruciale per facilitare il flusso del credito nell'economia". Le Pmi infatti "sono il settore portante dell'economia italiana", tuttavia, "a causa della pressione fiscale e della bassa redditività, stanno soffrendo di più delle grandi imprese per la crisi inanziaria", evidenzia il direttore dell'Fmi, che chiede "una strategia mirata a favorire la ristrutturazione del settore per dare impeto alla crescita e alla creazione di posti di lavoro". Da questo punto di vista il Jobs Act è "importante" per "migliorare il mercato del lavoro per lavoratori e imprese", ma dovrà essere accompagnato da misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, che scoraggia gli investimenti in lavoro e capitali". Secondo Lagarde, il Jobs Act, con "il suo obiettivo di creare un nuovo contratto di lavoro con una protezione gradualmente crescente e' così importante" per combattere il dualismo sul mercato del lavoro tra chi ha contratti a tempo determinato e giovani assunti con contratti temporanei. Altro elemento importante del provvedimento del governo Renzi sono le politiche attive del mercato del lavoro "che prevedono aiuti affinché i disoccupati ricevano formazione e assistenza nella ricerca dell'impiego di cui hanno bisogno. Austria, Finlandia e Svezia dimostrano come tali politiche possano funzionare". "Anche così - prosegue - il Jobs Act dovrà essere accompagnato da misure finalizzate ad abbassare le aliquote fiscali marginali, o cuneo fiscale". Il carico fiscale sul lavoro in Italia, precisa, "rimane ben oltre la media Ocse. Riportare il cuneo fiscale sul lavoro in Italia al livello della media europea potrebbe abbassare la disoccupazione giovanile di 4-8 punti percentuali. Questo potrebbe significare da 60.000 a 130.000 giovani che tornerebbero a lavorare".

## **Confesercenti: "2014 è ancora anno nero: saldo tra aperture e chiusure negativo per 35mila imprese".**

*Le previsioni dell'osservatorio sulle imprese: nel 2015-2017 è attesa inversione di tendenza, ma sarà soprattutto il turismo a trainare la ripresa. Nei prossimi anni rinascita dei piccoli negozi alimentari, boom di eCommerce e commercio alternativo. Crollano i non specializzati.*

Per il commercio ed il turismo, il 2014 è un altro anno di crisi. Secondo le stime Confesercenti, nei due settori tra gennaio e dicembre hanno chiuso 91.975 imprese, a fronte di 56.677 nuove aperture, per un saldo finale negativo di 35.298 attività. E le imprese che aprono hanno una vita sempre più breve: la percentuale di quelle che cessano l'attività dopo 3 anni è ormai sopra il 40%, mentre nel 2000 era sotto il 30%. Nonostante l'ennesimo bilancio negativo, si intravedono segnali di miglioramento: a partire dal prossimo anno si assisterà a un'inversione di tendenza e ad un lento ripopolamento del tessuto imprenditoriale. Tra il 2015 ed il 2017, secondo le proiezioni - elaborate sulla base dello storico degli andamenti bimestrali - il numero di imprese attive di commercio e turismo tornerà ad aumentare, con un incremento di 32.543 unità. Ma ci restituirà un quadro profondamente mutato rispetto a quello precedente alla crisi, con una crescita delle nuove imprese concentrata soprattutto nel comparto turismo (+27.765).

## Giurisprudenza

### **Assegno post-datato: titolo lecitamente valido**

Se sussistono le provviste sul c/c al momento della emissione dell'assegno post-datato, il medesimo è lecito e valido. Ed anche in presenza di una data futura, l'assegno può essere incassato prima. Così decide la Corte di Cassazione in sentenza 12 dicembre 2014, n. 26161. In un contenzioso insorto tra gruppi di aziende, la Corte d'appello aveva affermato che l'assegno postdatato non sfugge alla regola generale secondo cui, in caso di consegna di titoli, l'effetto solutorio si verifica solo in caso si sia dato corso all'incasso. Con la conseguenza che l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato solo con l'incasso. Anche secondo la suprema Corte, nessuno dubita che, ai sensi dell'art. 31 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la postdatazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento. Con la conseguenza, che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore. La società ricorrente in causa, erra nel volere trarre da questo principio una conseguenza, in riferimento all'effetto solutorio, per distinguere nettamente l'assegno regolare dall'assegno postdatato, ritenendo che, mentre, per l'effetto solutorio del primo sarebbe necessario l'incasso, per il secondo tale prova non sarebbe necessaria potendo il prenditore esigere immediatamente il suo pagamento. Con evidenza, la ricorrente intreccia due diversi piani: quello del momento in cui l'assegno viene ad esistenza e quello del momento nel quale l'effetto solutorio dell'obbligazione si realizza. Proprio al fine di consentire la tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, anche se postdatato, l'assegno viene ad esistenza nel momento del passaggio dal traente al prenditore e il pagamento può essere richiesto quando il prenditore vuole, coincidente con il momento della presentazione all'incasso e, quindi, prima del giorno illegittimamente indicato come data di emissione. Infatti, la conseguenza della nullità della postdatazione è solo che l'assegno postdatato può essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione essendo dalla legge considerato pagabile nel giorno della presentazione all'incasso. Invece, tutt'altra questione è quella relativa al fatto estintivo dell'obbligazione, coincidente con la presentazione per l'incasso e l'incasso effettivo, verificandosi l'effetto liberatorio per il debitore quando il creditore acquisisce concretamente la disponibilità della somma di denaro. D'altra parte, a fini diversi, la Corte ha avuto modo di distinguere, rispetto agli assegni postdatati, la diversità tra venuta ad esistenza del titolo e incasso dello stesso (Cass. n. 13259 del 2006; n. 6265 del 2012). Pertanto, deve concludersi nel senso che, nel caso di assegno bancario postdatato, la sua venuta ad esistenza come mezzo di pagamento al momento della emissione, identificata con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore, consentendo al creditore solo di esigere immediatamente il pagamento, non rileva ai fini del fatto estintivo dell'obbligazione liberatorio per il debitore, costituito dall'incasso. Si aggiunga che (Cass. n. 17749 di 2009) "In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombando invece al creditore la prova del mancato incasso .



## **Lecito produrre in giudizio documenti aziendali anche riservati**

La valenza generale, nell'ordinamento giuridico, della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa assorbe ogni altra considerazione sulla natura riservata o meno dei documenti aziendali. La Corte di Cassazione ha respinto le eccezioni di una società che aveva licenziato un proprio dipendente, con le quali veniva contestata l'esibizione in giudizio da parte del lavoratore di copie di documenti aziendali a sostegno della illegittimità del licenziamento stesso (sentenza 4 dicembre 2014, nr 25682). Ha evidenziato la suprema Corte che è stato statuito ripetutamente che il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.; infatti, da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall'altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda. In proposito si tenga presente, ad esempio, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni difensive ex artt. 391 bis e ss. c.p.p., alcune delle quali possono esercitarsi anche prima dell'eventuale instaurazione d'un procedimento penale, oppure ai poteri processuali della persona offesa, che - ancor prima di costituirsi, se del caso, parte civile - ha il diritto, nei termini di cui agli artt. 408 e ss. c.p.p., di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione, di proporre opposizione e, se del caso, di ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale. A maggior ragione ciò deve valere riguardo a documenti prodotti nel corso d'un giudizio civile, avendo l'attore il diritto di suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione di documenti. Dunque, correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale addebito potesse integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall'art. 51 c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico. Ne è conseguito il rigetto del ricorso aziendale.

## **Fisco: anche l'avviso bonario è legittimamente impugnabile**

Tutti gli atti utili a portare a conoscenza il contribuente di una pretesa fiscale, sono impugnabili presso il giudice tributario. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza 28 novembre 2014, n. 25297. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla CTR che, in accoglimento del ricorso proposto da un contribuente, aveva annullato l'avviso bonario inviato alla parte contribuente dall'Ufficio delle Entrate relativo all'indebita deduzione di somme versate a titolo di assegno di mantenimento al coniuge. Il giudice di appello riteneva ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario e, nel merito, l'infondatezza delle censure esposte dall'ufficio. L'Agenzia prospetta la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, non potendosi ritenere impugnabile l'avviso bonario ex art. 36 bis dpr n.600/73, lo stesso non rientrando fra gli atti indicati dalla previsione normativa anzidetta. Ha evidenziato la suprema Corte che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario. Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario. Respinto pertanto il ricorso dell'Agenzia



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*